



PROVINCIA DI TARANTO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO  
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA  
PERFORMANCE (O.I.V.)

Approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 85 del  
17 NOV. 2016

## INDICE

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA

ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI

ARTICOLO 4 - REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CONOSCENZE

ARTICOLO 5 - REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI

ARTICOLO 6 - REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CAPACITÀ

ARTICOLO 7 - ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO

ARTICOLO 8 - FUNZIONI E COMPITI

ARTICOLO 9 - FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 10 - POTERI DEL PRESIDENTE DELL'O.I.V.

ARTICOLO 11 - DURATA DEL MANDATO ED EVENTUALE REVOCA DELL'INCARICO

ARTICOLO 12 - STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

ARTICOLO 13 - COMPENSO DELL'O.I.V.

ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI PROCEDIMENTALI

ARTICOLO 15 - TRASPARENZA

ARTICOLO 16 - PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ATTIVITÀ DELL'O.I.V.

ARTICOLO 17 - CESSAZIONE

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Provincia di Taranto, di seguito indicato con la sigla O.I.V., istituito ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e di quanto contenuto nella delibera CIVIT n. 12/2013, come integrata dalla decisione espressa dall'ANAC nella seduta dell'11.6.'14.

## ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA

L'O.I.V. è composto da tre componenti esterni all'Amministrazione, scelti in maniera tale da garantire l'equilibrio di genere e la necessaria presenza al suo interno di conoscenze teorico pratiche nelle materie di competenza dell'organo.

La nomina dei componenti è effettuata dal Presidente della Provincia o da chi lo sostituisce legalmente tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento ed è subordinata al parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 90/'14 conv. In L. 114/'14.

## ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI

Possono essere nominati componenti dell'O.I.V. i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione europea. L'età dei componenti deve essere tale da assicurare all'Organismo esperienza e capacità di innovazione.

Per queste ragioni, possono essere nominati quali componenti dell'O.I.V. i cittadini che abbiano compiuto i 30 anni di età e non abbiano superato i 67 anni di età.

La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere, che deve essere promosso anche con riferimento alla struttura tecnica di supporto.

Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 8), d. lgs. n. 150/2009, i componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati tra soggetti che:

- a) rivestano incarichi pubblici elettivi;
- b) rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
- c) abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni di cui alla lettera b);
- d) abbiano rivestito, nei tre anni precedenti la nomina a componente dell'Organismo indipendente di valutazione, incarichi o cariche di cui alle lettere a) e b), ovvero che abbiano avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le organizzazioni di cui alla lettera b).

Il componente dell'O.I.V., non può essere nominato tra soggetti che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Amministrazione Provinciale di Taranto, nel triennio precedente la nomina;
- c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l'Amministrazione Provinciale;
- d) si trovino, nei confronti dell'Amministrazione Provinciale, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado;
- e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

- f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera la Provincia;
  - g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Amministrazione Provinciale;
  - h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado con il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti e i Dipendenti apicali in servizio nell'Amministrazione Provinciale, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo o con il Collegio dei revisori dei conti;
  - i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato;
  - l) siano revisori dei conti presso la Provincia;
  - m) presso gli Enti Locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.
- L'assenza delle situazioni di cui al comma 7) del presente articolo, deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato resa nella forma dell'autocertificazione che deve essere trasmessa alla Commissione per il parere preventivo sulla nomina.

#### ARTICOLO 4 - REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CONOSCENZE

Ai fini della nomina quale componente dell'O.I.V. della Provincia di Taranto si terrà conto dei requisiti e degli elementi di seguito indicati, accertati, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, anche mediante eventuale colloquio e, preferibilmente, nell'ambito di una valutazione comparativa.

I componenti dell'O.I.V. della Provincia di Taranto devono essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle facoltà di seguito indicate.

E' valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell'Unione Europea.

E' richiesta prioritariamente la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale.

Motivatamente potranno essere ammesse anche lauree in discipline diverse purché il candidato abbia conseguito un valido ed idoneo titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, o ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance.

In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è valutabile il possesso dell'esperienza, prevista dal successivo art. 5, di almeno tre anni.

Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui all'articolo 4, comma 2), conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche, quali dottorati di ricerca, master di II livello e corsi di specializzazione di durata almeno biennale.

#### ARTICOLO 5 - REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI

I componenti devono essere in possesso di un'esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e

valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della legge n. 190/2012.

#### ARTICOLO 6 - REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CAPACITÀ

I componenti devono possedere adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio nonché della trasparenza e della integrità.

L'interessato deve essere chiamato ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, le esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere.

Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di O.I.V., anche presso altra amministrazione, deve darne indicazione nel curriculum e nella relazione di accompagnamento e illustrare l'attività precedentemente svolta nella qualità.

I componenti devono avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese.

Se di cittadinanza non italiana, devono, altresì, possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.

I componenti devono avere buone e comprovate conoscenze informatiche.

#### ARTICOLO 7 - ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO

Per i componenti dell'O.I.V. della Provincia di Taranto si applica il principio dell'esclusività del rapporto, ma ai sensi della Decisione ANAC assunta nella seduta dell'11 giugno 2014 *“potranno essere proposte anche le candidature di coloro i quali appartengano a non più di cinque OIV, inclusa l'Amministrazione alla quale la richiesta fa riferimento, purché la somma delle unità di personale dipendente in servizio complessivamente presso tali amministrazioni, non superi la soglia di 500 addetti.”*

#### ARTICOLO 8 - FUNZIONI E COMPITI

L'O.I.V. esercita le seguenti funzioni e compiti:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale del segretario e dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dell'indennità di risultato e delle risorse aventi carattere di premialità;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

- i) cura la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale;
- l) esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
- m) partecipa al sistema dei controlli interni a norma dell'art. 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Taranto, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 29.6.'15, con particolare riguardo al controllo di gestione (artt. 8 e 9 del suddetto Regolamento) ed al controllo strategico (artt. 17, 18 e 19 del suddetto Regolamento).

#### ARTICOLO 9 – FUNZIONAMENTO

- 1. L'Organismo indipendente di valutazione opera in posizione di autonomia e indipendenza e collabora con il Responsabile del piano anticorruzione.
- 2. L'Organismo indipendente di valutazione stabilisce autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.

#### ARTICOLO 10 - POTERI DEL PRESIDENTE O.I.V.

- 1. Il Presidente dell'OIV è individuato, all'atto della nomina, dal Presidente o da chi lo sostituisce legalmente.
- 2. Il Presidente rappresenta OIV, ne convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.
- 3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano/a di età.
- 4. Al Presidente compete il potere di individuare tra i componenti il responsabile di una fase o di una delle attività specifiche con dovere d'istruttoria e di relazione al collegio.
- 5. L' OIV decide a maggioranza dei suoi componenti.
- 6. L' OIV è validamente costituito anche nel caso siano presenti solo due componenti.

#### ARTICOLO 11 - DURATA DEL MANDATO ED EVENTUALE REVOCA DELL'INCARICO

- 1. Il mandato ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina.
- 2. A garanzia dell'indipendenza dell'Organismo, non può essere prevista l'automatica decadenza dei componenti dell'O.I.V. in coincidenza con la scadenza dell'Organo di indirizzo politico – amministrativo della Provincia.
- 3. L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata e sarà sottoposta al parere preventivo del Dipartimento della Funzione Pubblica.
- 4. I componenti sono rinnovabili una sola volta.

#### ARTICOLO 12 - STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

L'OIV si avvale di una struttura tecnica di supporto, individuata con provvedimento del Dirigente del Settore Personale e composta da dipendenti di Settori diversi che collaborano per l'accesso agli

atti, l'acquisizione dei dati, l'elaborazione della reportistica, le verbalizzazioni e le relazioni con i vari uffici.

#### ARTICOLO 13 - COMPENSO DELL'O.I.V.

Il compenso previsto per ciascun componente è determinato con il provvedimento di nomina e può essere annualmente modificato con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.

Al Presidente compete un compenso maggiorato del 20%.

Non è dovuto alcun rimborso per le spese di viaggio.

I compensi saranno liquidati ogni trimestre ad avvenuta emissione della fattura.

#### ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI PROCEDIMENTALI

I componenti dell'O.I.V. sono individuati previa pubblicazione di avviso sull'albo pretorio on line della Provincia di Taranto, per non meno di 20 giorni tra i candidati aventi presentato dichiarazione di disponibilità, in possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento e per i quali non sussistano incompatibilità o altre circostanze impeditive.

La nomina definitiva è preceduta dal parere del Dipartimento per la Funzione Pubblica; a tal fine la Provincia invia al predetto Dipartimento i curricula dei candidati individuati, le rispettive dichiarazioni relative all'assenza di cause di incompatibilità e di rispetto del principio di esclusività di cui all'art. 7, nonché una relazione motivata dalla quale risultino le ragioni della scelta e gli esiti della procedura espletata.

#### ARTICOLO 15 – TRASPARENZA

Tutti gli atti del procedimento di nomina dell'O.I.V. sono pubblici. In particolare, devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi, il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa richiesta con la documentazione allegata.

#### ARTICOLO 16 – PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ATTIVITA' DELL'OIV

Il Presidente e i componenti dell'OIV conformano la propria attività ai principi di lealtà, imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza, nonché del rispetto delle diversità di genere.

L'attività dei componenti deve essere conforme alla posizione di autonomia e indipendenza riconosciuta all'OIV, all'imparzialità e alla trasparenza dell'attività amministrativa, nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza.

#### ARTICOLO 17 – CESSAZIONE

Ciascun componente dell'O.I.V. è revocabile dal Presidente per gravi inadempienze, per accertata inerzia ed in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio.

Sono cause di cessazione dall'incarico:

- a) la scadenza dell'incarico;
- b) le dimissioni volontarie;
- c) il verificarsi di una delle cause di incompatibilità indicate al punto 3.4. del presente regolamento;

d) il decesso.

In caso di dimissioni deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.

Il Presidente provvede alla sostituzione del componente dichiarato decaduto o revocato, entro 30 giorni.

In questo caso la durata dell'incarico del nuovo componente non può andare oltre la scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organismo.

## ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia.

\*\*\*